

## **AS RETIGAS S.R.L.**

### **D.LGS. 8 GIUGNO 2001**

### **MODELLO 231**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21.06.2022 -  
rev. 09.08.2024 - rev. 30.03.2026)

#### **- SOMMARIO -**

**Introduzione. Chi è AS RETIGAS**

**Lo scopo del “Modello 231”**

**Definizioni**

#### **- PARTE PRIMA -**

**Capitolo 1.** Il Decreto legislativo 231/2001

**Paragrafo 1.1.** Una possibile esimente della responsabilità amministrativa: l'adozione del “modello di organizzazione e di gestione”

**Paragrafo 1.2.** Attuazione efficace del modello

**Paragrafo 1.3.** I reati presupposto

**Paragrafo 1.4.** Le sanzioni nel Decreto

**Paragrafo 1.5.** In aggiunta: la prevenzione della corruzione nella legge 190/2012

**Capitolo 2.** Le scelte adottate da AS RETIGAS in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Paragrafo 2.1.** Attività di settore (distribuzione gas naturale) e assetto istituzionale dell'Ente.

**Paragrafo 2.2.** Approvazione e modifica del Modello

**Paragrafo 2.3.** Attività sensibili “a rischio di reato”

**Paragrafo 2.4.** Sistema organizzativo ed autorizzativo

**Paragrafo 2.5.** I principi di controllo

**Paragrafo 2.6.** Il Codice di Comportamento Etico

**Paragrafo 2.7.** Il Sistema di gestione dei flussi finanziari

### Capitolo 3. L'Organismo di Vigilanza

**Paragrafo 3.1.** L'Organismo di Vigilanza in AS RETIGAS

**Paragrafo 3.2.** Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

**Paragrafo 3.3.** Flussi informativi “verso” e “dall’OdV” (odv@asretigas.it)

**Paragrafo 3.4.** Rapporti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)

**Paragrafo 3.5.** Raccolta e conservazione delle informazioni

### Capitolo 4. Il sistema disciplinare nel Modello

**Paragrafo 4.1.** Piano di informazione e formazione

#### ALLEGATI

#### - PRIMA PARTE -

Sub. 1 Elenco Reati Presupposto

Sub. 2 Contratto di *service*

Sub. 3 Organigramma aziendale

Sub. 4 Elenco fonti normative

Sub. 5 Mog 231 e impegno etico Capogruppo AIMAG

Sub. 6 Visura CCIAA con Deleghe attribuita al Presidente e Legale rappresentante della società

Sub. 7 Report autovalutazione Aree di rischio/Unità organizzative

**Nota Bene:** questi documenti - periodicamente aggiornati sono conservati agli atti (DB-Qualità) della società

\* \* \*

#### - PARTE SECONDA -

**A)** Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati nei confronti della pubblica amministrazione. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

**B)** Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Peculato: art. 314 c.p.*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui: art. 316 c.p.*
- *Concussione: art. 317 c.p.*
- *Corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.*
- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.*
- *Circostanze aggravanti: art. 319-bis c.p.*
- *Corruzione in atti giudiziari: art. 319-ter c.p.*
- *Induzione indebita a dare o promettere utilità: art. 319-quater c.p.*
- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: art. 320 c.c.*
- *Pene per il corruttore: art. 321 c.p.*
- *Istigazione alla corruzione: art. 322 c.p.*
- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: art. 322-bis c.p.*
- *Abuso di ufficio: art. 323 c.p.*
- *Traffico di influenze illecite: art. 346-bis c.p.*
- *Articolo 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898*
- *Malversazione a danno dello stato: art. 316 bis c.p.*
- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato: art. 316 ter c.p.*
- *Turbata libertà degli incanti: art 353 c.p.*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: art. 353 bis c.p.*
- *Frode nella pubblica fornitura: art. 356 c.p.*
- *Truffa: art. 640 c. p.*
- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: art. 640 bis c.p.*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 377-bis c.p.*

**C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.**

D) Funzioni aziendali coinvolte e Principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato sub. E.1**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati societari. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Abusi di mercato. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

B) Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *False comunicazioni sociali: art. 2621 c.c.*
- *Fatti di lieve entità: art. 2621-bis c.c.*
- *Non punibilità per particolare tenuità: art. 2621-ter c.c.*
- *False comunicazioni sociali delle società quotate: art. 2622 c.c.*
- *Impedito controllo: art. 2625 c.c.*
- *Indebita restituzione dei conferimenti: art. 2626 c.c.*
- *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: art. 2627 c.c.*
- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: art. 2628 c.c.*
- *Operazioni in pregiudizio dei creditori: art. 2629 c.c.*
- *Formazione fittizia del capitale: art. 2632 c.c.*
- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: art. 2633 c.c.*
- *Illecita influenza sull'assemblea: art. 2636 c.c.*
- *Aggiotaggio: art. 2637 c.c.*
- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi: art. 2629 bis c.c.*
- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: art. 2638 c.c. Corruzione tra i privati: art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati: art. 2635 bis c.c.*
- *Ricettazione: art. 648 c.p.*
- *Riciclaggio: art. 648 bis c.p.*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 648-ter c.p.*

- *Autoriciclaggio: art. 648-ter.1 c.p.*
- *Art. 493 ter c.p., “indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”;*
- *Art. 493 quater c.p., “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;*
- *Trasferimento fraudolento di valori: art. 512-bis c.p.*
- *Art. 640 ter c.p., “frode informatica”, fattispecie re-introdotta in forza della riforma del 2021, a seguito della quale assume rilevanza penale anche la condotta illecita commessa in danno di un privato, persona fisica, sempre che il fatto abbia portato ad un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;*
- *delitti contro la fede pubblica;*
- *delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando il fatto abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.*

C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.

D) Funzioni aziendali coinvolte e principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato sub. E.2**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati informatici**.

B) Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Frode informatica: art. 640 ter c.p.*
- *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: art. 615-ter c.p.*
- *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: 615-quater c.p.*
- ~~*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 615-quinquies c.p.*~~
- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quater c.p.*

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: art. 617-quinquies c.p.*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: art. 635-bis c.p.*
- *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: art. 635-ter c.p.*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: art. 635-quater c.p.*
- *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: art. 635-quater.1*
- *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse: art. 635-quinquies c.p.*
- *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: art. 640-quinquies c.p.*
- *Documenti informatici: art. 491 bis c.p.*
- *articolo 1, comma 11-bis, della Legge Cybersecurity (Decreto-Legge 21.09.2019 n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, in G.U. 20/11/2019, n. 272).*
- *(aggiornamento) LEGGE 28 giugno 2024, n. 90 (in G.U. 02/07/2024, n.153)  
“Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”.*

C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.

D) Funzioni aziendali coinvolte e Principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato sub. E.3**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.**

B) Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Omicidio colposo: art. 589 c.p.*
- *Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p.*
- *(aggiornamento) Legge del 29/04/2024 n. 56 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni*

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

- (aggiornamento) “Nuovo Accordo Stato-Regioni” sulla formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.

D) Funzioni aziendali coinvolte e Principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato sub. E.4**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati ambientali**.

B) Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Inquinamento ambientale: Art. 452 bis c.p.*
- *Disastro Ambientale: art. 452 quater c.p.*
- *Delitti colposi contro l'ambiente: art. 452 quinquies c.p.*
- *Impedimento del controllo: art. 452-septies c.p.*
- *Circostanze aggravanti: art. 452 octies c.p.*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452-sexies c.p.*
- *Omessa bonifica: art. 452 terdecies c.p.*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: art. 452-quaterdecies c.p.*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette – art. 733 bis c.p. / Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: artt. 727 bis c.p.*
- *Art. 137 comma 2 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 137 comma 3 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 137 comma 5 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 137 comma 11 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 137 comma 13 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 255 bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*

- *Art. 255 ter Abbandono di rifiuti pericolosi*
- *Art. 256 comma 1 lett. a) e b) del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 256 comma 3 primo e secondo periodo del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 256 comma 4 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 256 comma 5 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 256 comma 6 primo periodo del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 256 bis Combustione illecita di rifiuti*
- *Art. 257 comma 1 e 2 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 257 comma 1 e 2 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 258 comma 4 secondo periodo del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 259 comma 1 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 259 bis Aggravante dell'attività di impresa*
- *Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti*
- *Art. 260 comma 1 e 2 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 260-bis comma 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 279 comma 5 del Codice dell'Ambiente*
- *Art. 1, comma 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)*
- *Art. 2, commi 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150*
- *Art. 6, comma 4 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150*
- *Le fattispecie del Codice Penale richiamate dall'articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992*
- *Le fattispecie di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 28.12.1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*
- *Le fattispecie di cui agli artt. 8 e 9 dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 in materia di inquinamento provocato dalle navi.*
- *(aggiornamento) LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n.233), conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante*

*“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”*

•

C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.

D) Funzioni aziendali coinvolte e Principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato sub. E.5**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **reati tributari e contrabbando**.

B) Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n.74)*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

C) Processi aziendali e attività ritenute sensibili.

D) Funzioni aziendali coinvolte e principi generali di comportamento.

E) Sistema dei controlli: segregazione attività; esistenza di procedure, norme, circolari; poteri autorizzativi e di firma; tracciabilità; protocolli specifici (**allegato E.6**)

\* \* \*

A) Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **altre fattispecie di reato**.

- *Alterazione di monete: art. 454 c.p.*
- *Spendita ed introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate: art. 455 c.p.*
- *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: art. 457 c.p.*

- *Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: art. 459 c.p.*
- *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: art. 460 c.p.*
- *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: art. 461 cp.*
- *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: art. 464 c.p.*
- *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *Delitti contro la personalità individuale*

\* \* \*

**A)** Individuazione della persona offesa dal reato presupposto e “livello” di esposizione al rischio commissione: **delitti di criminalità organizzata. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.**

**B)** Descrizione sintetica delle fattispecie richiamate dal Decreto.

- *Delitti di criminalità organizzata»*
- *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»*

## **ALLEGATI**

### **- SECONDA PARTE -**

**E.1** Reati nei confronti della pubblica amministrazione. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

**E.2** Reati societari. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Abusi di mercato. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**E.3** Reati informatici.

**E.4** Reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

**E.5** Reati ambientali.

**E.6** Reati tributari e contrabbando.

**E.7** Protocollo Misure Integrative di Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza ai sensi dell'art. 1, co. 2- bis della L. 190/2012 e s.m.i.

**Nota Bene:** questi allegati sono periodicamente aggiornati nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, nonché per iniziativa diretta dell'Organo amministrativo, dell'Organo di

Controllo, del RSPP, del RPCT e dell'OdV.

**Questi documenti sono conservati agli atti (DB-Qualità) della società.**

- Altre fattispecie di reato.
- Delitti di criminalità organizzata. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

## Introduzione. Chi è AS RETIGAS

In data 18 Dicembre 2007, AIMAG S.p.A. e Sorgea S.r.l., *già* concessionarie del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio afferente i rispettivi Comuni soci, costituivano la “AS Retigas S.r.l.” nella quale, a far data dal 1° gennaio 2008, conferivano ( i rispettivi rami d’azienda aventi ad oggetto la gestione del servizio (dal 10 Gennaio 2024 a Sorgea S.r.l. è subentrata - per incorporazione - Soregaqua S.r.l., *già* controllata dalla prima e tutt’oggi gestore del servizio idrico dei Comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese).

Ai sensi dell’art. 2 co. 1, lett. b) e m), del TUSP - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (anche conosciuto come “Decreto Madia”), AS Retigas S.r.l. è pertanto una società a responsabilità limitata *a controllo pubblico indiretto* - partecipata dalla controllante AIMAG S.p.A. (78,32 %) e da Soregaqua S.r.l. (21,62 %) - per la gestione concorrenziale degli impianti e delle reti di distribuzione del gas naturale per usi civili e produttivi.

Il *mercato* di riferimento in cui opera AS Retigas S.r.l. è regolato da ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già, AEEGSI), che è un organismo indipendente (istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

Il servizio di distribuzione di gas naturale, svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una concessione rilasciata a livello comunale, ha dimensione corrispondente con il territorio ricompreso nella concessione stessa. Più specificamente, il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di gas naturale (c.d. vettoriamento del gas per conto delle società di vendita) nelle reti a media e bassa pressione e nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione delle reti medesime, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali.

E’ quindi evidente che questo servizio è svolto, per legge, in regime di *monopolio legale* sulla base di un *titolo amministrativo* concessorio rilasciato dal Comune e, pertanto, l’unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d’Ambito per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. “concorrenza *per il mercato*”).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L’attività in esame è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”, è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, *tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria (c.d. separazione finzionale)* rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l’attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell’ARERA.

Spetta al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di definire gli *Ambiti territoriali minimi* (ATEM) per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte.<sup>2</sup>

### Lo scopo del “Modello 231”

Il Decreto Legislativo 231 del 2001, ha introdotto la disciplina della Responsabilità amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione ad alcuni reati, *commessi* o *tentati*, nell'*interesse* o *a vantaggio* della società da parte degli amministratori o dei dipendenti.

In sintesi, la responsabilità dell'Ente viene esclusa se essa ha *adottato* ed *attuato*, prima della commissione di reati, *modelli di organizzazione, gestione e controllo* idonei a *prevenire* i reati stessi ed ha istituito, al contempo, un *organismo di vigilanza* preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli. L'organismo di vigilanza - monocratico o collegiale - è infatti nominato dal Consiglio di Amministrazione di AS RETIGAS, e vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, curandone il suo aggiornamento. Esso vigila, inoltre, sull'osservanza dei principi enunciati nel “codice etico” aziendale.

L'organismo di vigilanza collabora, inoltre, con il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT), per l'attivazione dei flussi informativi sugli ambiti di comune interesse, oltreché con gli altri Organismi, come si vedrà in seguito, istituiti da AS RETIGAS quando previsto per disposizione legislativa (es. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o regolamentare; (es. Responsabile della Conformità *ai fini della separazione funzionale*), o ancora su base volontaria (es. Responsabile *antitrust*), a presidio delle procedure interne adottate dalla società.

### Definizioni

**Presidente:** l'Organo di Amministrazione dell'Ente è presieduto da un Presidente al quale soltanto sono statutariamente attribuite (art. 11 co. 9 D.LGS. 175/2006 e s.m.i. - “Decreto Madia”) da parte del Consiglio di Amministrazione, le deleghe di gestione, preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

**Area/Unità Organizzativa:** raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un *insieme di attività*, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile/Capoufficio.

**Aree a rischio:** le *aree di attività* nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati.

---

<sup>2</sup> Nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011, cosiddetto “decreto criteri”). Gli attuali ambiti territoriali minimi in cui AIMAG S.p.A., in qualità di società controllante di AS RETIGAS, è presente sono l'ATEM Modena 1 e l'ATEM Mantova 2 Sud-Est.

**Attività sensibili:** le *attività* aziendali per le quali potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

**C.C.N.L.:** il Contratto Collettivo Nazionale per il settore “Gas-Acqua (Utilitalia)”

**Codice di Comportamento Etico:** contiene i *principi generali* di comportamento - raccomandazioni, obblighi e divieti (inclusi quelli riferibili alle *attività riservate* ed alle *informazioni commercialmente sensibili* ai fini della *compliance unbundling*) - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;

**Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni, complessivamente considerati, vale a dire, a titolo esemplificativo, i consulenti, i *partner*, gli operatori economici, gli appaltatrici, i fornitori.

**Contratto di *service*:** l'accordo *intercompany* sottoscritto tra AS RETIGAS e AIMAG per la prestazione di servizi da parte di AIMAG a supporto delle attività svolte da AS Retigas.

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di AS RETIGAS in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Conflitto di interessi:** ai fini del presente Modello si assume, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la definizione di cui al comma 1 dell'art. 16. (Conflitto di interessi) del Codice dei Contratti Pubblici: «1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».<sup>3</sup>

<sup>3</sup> «Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa». Del resto non esiste una disciplina puntuale «Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”). Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di “conflitto di interessi”. Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 42 d.lgs. n. 50/2016, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013)» (FAQ nn. 1 e 2 <https://www.anticorruzione.it/-/conflitto-di-interessi>). Peraltro l'ampia nozione portata dal Codice dei Contratti pubblici è stata oggetto di modifica nel senso di ampliarne la portata: l'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 al comma 1 ha soppresso - dopo “minaccia” - le parole «concreta ed effettiva». In tal senso, l'articolo recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi, estesa alla fase di esecuzione dei contratti e ai soggetti non dipendenti della P.A.! In questo senso il Legislatore ha ripreso una serie di spunti contenuti nel parere del Consiglio di Stato n. 667/2019 (reso sulle Linee Guida ANAC in materia di conflitto di interessi) e ha precisato che un conflitto di interessi si determina tutte le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (c.d. interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse, la cui

**Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Destinatari:** Organi Sociali, Dirigenti, Lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori esterni, consulenti e tutti coloro con cui AS RETIGAS si relaziona nello svolgimento delle attività aziendali.

**Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con AS RETIGAS un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti.

**Ente:** entità fornita di personalità giuridica o società o associazione anche priva di personalità giuridica.

**Gestore indipendente:** organismo - monocratico o collegiale - nominato dal Consiglio di Amministrazione di AS RETIGAS, il quale opera in separazione societaria dalla vendita e dalla produzione, costituito ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale (artt. 9 e ss. del TIUF), che definisce e mette in opera gli investimenti che ritiene più convenienti per massimizzare i profitti dell’attività che gestisce, come se si trattasse di un’impresa separata.

**Impresa di gas naturale:** ai sensi del TIUF, è ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto,

---

soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato: il conflitto di interessi non consiste, pertanto, in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. *L’essere in conflitto e abusare effettivamente delle propria posizione sono e devono essere due aspetti tra loro distinti.* Del resto si segnala l’abrogazione dell’art. 323 (Abuso d’ufficio) Cod. Pen., atteso che la violazione dell’obbligo di astensione (da parte del “funzionario pubblico”) era intesa dalla giurisprudenza costante come un dovere di astensione introdotto nell’ordinamento in via generale e diretta (Cfr. ex multis, Cass. Pen., nn. 14457/2013 e 7992/2004), considerata una sorta di norma penale in bianco completata dal richiamo alle varie ipotesi di astensione contemplate dalle leggi penali e, indipendentemente dall’avverarsi del fatto dannoso. Ma a ben vedere, l’orientamento che concentra l’attenzione sul combinato - “funzione” e “rischio” - sembra adattarsi allo stesso modo sotto il profilo civilistico: si osserva che nelle S.r.l., il Codice Civile si limita a dire che la decisione presa in conflitto di interessi può essere impugnata (quando danneggia il patrimonio della società); mentre nelle S.p.a., si aggiunge che l’amministratore ha l’obbligo di dare notizia di ogni interesse (non solo quello in conflitto!), con tutte le conseguenze di seguito stabilite dalla norma. Infatti nel caso in cui si tratti di amministratore delegato, costui deve inoltre astenersi dalla decisione. Ai fini del D.lgs. 231/2001 e s.m.i. (nell’elenco dei reati-presupposto) rileva (ma soltanto nelle società con titoli quotati) l’*omessa comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2629 bis c.c.* quando: *“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”* **Su questo tema si rinvia alla Parte Seconda del MOG 231**, per quanto riguarda la procedura adottata da AIMAG S.p.a., a livello di direzione e coordinamento, avente ad oggetto: “Procedura di gestione del conflitto di interesse”, e la documentazione (“modello dichiarazione conflitto di interessi”) allegata.

stoccaggio o rigassificazione del gas naturale liquefatto e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni [i.e. AS RETIGAS]

**Impresa di distribuzione:** ai sensi del TIUF, è qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonché di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale [i.e. AS RETIGAS]

**Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale:** ai sensi del TIUF, è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio [i.e. AIMAG]

**Linee guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

**Modello:** "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato da AS RETIGAS, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

**Organismo di vigilanza (OdV):** l'Organismo di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto e avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;

**Personale apicale:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Area/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli eventuali institori e procuratori della Società.

**Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del personale apicale;

**Procedura:** disposizione organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività;

**Protocolli di prevenzione:** protocolli diretti a programmare misure di prevenzione, quali la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

**Pubblica amministrazione:** l'insieme degli Enti Pubblici ed Istituzioni (es. amministrazioni pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Fondazioni) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato e degli enti territoriali nelle materie di rispettiva competenza;

**Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza:** svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, da parte delle strutture aziendali, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate. Segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di

pubblicazione all'organo di indirizzo politico e all'OdV. Propone le azioni per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, per la successiva adozione e vigila sulla loro osservanza. Redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sulle misure di prevenzione adottate. Assicura, insieme ai responsabili delle strutture/uffici aziendali, la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso (*civico semplice* e *accesso civico generalizzato*). In materia di accesso civico c.d. generalizzato (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/13, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016) la competenza del Responsabile riguarda *le richieste di riesame nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta* alle istanze di accesso civico generalizzato nel termine prescritto (30gg.) da parte delle strutture/uffici aziendali (cfr. art. 5 comma 7 del medesimo decreto). Al Responsabile è affidata anche la ricezione e trattazione delle segnalazioni di irregolarità o illeciti ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

**Responsabile della conformità:** organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione di AS RETIGAS, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale (artt. 16 e ss. del TIUF), che dispone di poteri e risorse adeguate per lo svolgimento dei compiti affidatigli; tra questi, il potere di accesso a tutte le informazioni rilevanti, in possesso del Gestore Indipendente o dell'impresa verticalmente integrata o delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

**Reati presupposto:** gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente.

**Responsabile interno:** soggetto individuato nell'Organigramma aziendale al quale viene attribuita la responsabilità, singola o condivisa con altri, per le operazioni nell'Area/Unità organizzativa.

**Responsabilità sociale dell'impresa:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**TIUF:** Testo Integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas - versione dell'allegato A alla deliberazione 296/2015/R/COM, e s.m.i.

**Interesse e Vantaggio:** si tratta dei criteri che sorreggono l'imputabilità all'Ente per condotte costituenti reato poste in essere dai soggetti - apicali o subordinati - che ne fanno parte. Sono criteri alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'*interesse* esprime una valutazione della fattispecie apprezzabile "*ex ante*", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del *vantaggio* ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "*ex post*", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

## - PARTE PRIMA -

### Capitolo 1. Il Decreto legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., emanato in data 8 giugno 2001, ed entrato in vigore il successivo 4 luglio, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito "Decreto"), ha introdotto un regime di responsabilità

amministrativa a carico degli Enti che scaturisce dalla commissione, nel loro *interesse* o *vantaggio*, dei reati, anche nella forma tentata (art. 26, comma 1, del Decreto), tassativamente elencati dal medesimo dal Decreto, da parte delle persone:

- a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso Ente;
- c) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati.

La sottoposizione dell'Ente alla sanzione amministrativa origina da una *condotta penalmente rilevante e direttamente attribuibile ad una persona fisica*, attraverso un meccanismo di responsabilità dal quale consegue la scelta legislativa, sancita dall'art. 38 del Decreto, di valutare nella stessa sede processuale, quella penale, anche l'illecito del singolo e quello del soggetto collettivo.<sup>4</sup>

In tal senso, può affermarsi che il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un vero e proprio "*tertium genus*"<sup>5</sup> di responsabilità che, collocandosi *a metà* tra sistema amministrativo e sistema penale, risulta fondato sui principi cardine di quest'ultimo, sia sul piano processuale che sul piano sostanziale, rilevando, a tale ultimo proposito, i principi di legalità - con tutti i suoi corollari, ovvero riserva di legge, irretroattività, tassatività, offensività, divieto di analogia ed il principio di colpevolezza.

Con riferimento a quest'ultimo principio, è da precisare che trattasi di responsabilità derivante dalla "colpa" dell'Ente, *una colpa intesa come "colpa di organizzazione"*, in base alla quale l'Ente è chiamato a rispondere, in via amministrativa (ma con le modalità, i presupposti e le garanzie proprie del diritto e del processo penale), per la mancata organizzazione o, più specificamente, per l'omessa predisposizione e/o attuazione di un sistema di organizzazione, gestione e controllo che garantisca il monitoraggio dei suoi processi critici e, di conseguenza, eviti o, comunque, sia finalizzato ad evitare la commissione di fattispecie delittuose.

Come già detto, la responsabilità dell'Ente è condizionata dal fatto che il reato presupposto sia stato commesso *a vantaggio* o *nell'interesse* dell'Ente da parte di una persona fisica in posizione "apicale" nell'amministrazione dell'Ente stesso, ovvero, da soggetti in posizione "subordinata". Al contrario l'Ente non risponde se tali persone hanno agito *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*.

<sup>4</sup> V. Art. 38 (Riunione e separazione dei procedimenti): « 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario».

<sup>5</sup> È nella stessa Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/01, che si affaccia l'ipotesi di un *tertium genus* di responsabilità, "che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia". In giurisprudenza, si veda, per tutte, la sentenza n.38343/14, emessa dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione sul caso Thyssen.

Si osservi che l'indicazione disgiuntiva implica la responsabilità dell'Ente qualora il reato sia stato commesso nel suo interesse *anche se l'Ente non ne ha tratto vantaggio* (!).

Peraltro, occorre precisare che, in base al principio di cui all'art. 27, primo comma, Costituzione ed a quello di cui all'art. 8 dello stesso Decreto (ovvero il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente collettivo), la responsabilità amministrativa dell'Ente si affianca, ma non si sostituisce, a quella personale penale dell'autore del reato, sicché sussiste anche quando (!):

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

**Paragrafo 1.1.** Una possibile esimente della responsabilità amministrativa: l'adozione del "modello di organizzazione e di gestione"

L'art. 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero della responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha *adottato* ed efficacemente *attuato*, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è affidato ad *un organismo interno* dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'Ente non sussiste nei casi in cui il soggetto, in rapporto qualificato con l'impresa, abbia agito in vista di un *interesse esclusivo* (proprio o di terzi) e, quindi, in alcun modo collegabile alla *policy* ed alle finalità dell'impresa, ponendo in essere *un'azione completamente arbitraria*, e ciò anche quando da tale condotta sia derivato un vantaggio per l'Ente (!).

*Tuttavia*, come ricordato sopra, va sottolineato che ai sensi dell'art 12, comma 1, lett. a), del Decreto, se l'autore del reato ha commesso il fatto nel *prevalente* - non esclusivo - *interesse* (proprio o di terzi) e l'Ente *non ne ha tratto vantaggio* o ha tratto *un vantaggio minimo*, la responsabilità permane, ma la sanzione è ridotta della metà.

Il Decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'*estensione dei poteri delegati* ed al *rischio* di commissione dei reati, i modelli di cui alla precedente lettera a) devono essere conformi alle esigenze indicate dall'art. 6, comma 2, dello stesso ovvero<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Lo stesso Decreto stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le suddette esigenze, sulla base di codici di comportamento, redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati. Sul punto si vedano le *Linee guida per la costruzione dei modelli di*

- 1) *individuare le attività* nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- 2) prevedere *specifici protocolli* diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) *individuare modalità* di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) prevedere *obblighi di informazione* nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (l'Organismo di Vigilanza);
- 5) introdurre un *sistema disciplinare idoneo a sanzionare* il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **Paragrafo 1.2.** Attuazione efficace del modello

Come anticipato nel paragrafo che precede, l'adozione del Modello, di per sé, non basta ed invero, con specifico riferimento all'efficace attuazione del Modello, l'art. 7, comma 4, del Decreto richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione, nell'attività ovvero modifiche normative;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Invero la possibilità stessa che l'Ente possa essere esonerato da qualsiasi responsabilità postula un giudizio d'idoneità e di tenuta preventiva del Modello, che il Giudice Penale sarà chiamato *in concreto* a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore del reato.

L'Ente è tenuto, comunque, a verificare il grado di "adeguatezza" delle proprie procedure rispetto alle esigenze di sana e prudente gestione dell'impresa.

L'Ente, in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Decreto, non risponde *«quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento»*.

Ciò non toglie, che la trasversalità della disciplina in parola e l'estensione degli effetti "pratici" a cui protende, possa intercettare altri aspetti della vita dell'impresa: basti pensare all'articolo 2086 Cod. Civ. – come riformulato dalla nuova disciplina sulla crisi d'impresa e dell'insolvenza – il quale sancisce specificamente in capo all'imprenditore *l'obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché per l'adozione e l'attuazione di uno*

---

*organizzazione, gestione e controllo, nell'edizione revisionata nel giugno 2021, da CONFINDUSTRIA: «[Cfr. Introduzione] la redazione delle Linee Guida di Confindustria non preclude alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell'art. 6 del decreto 231. In tal caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali, i Codici possono approfondire determinati contenuti in considerazione delle peculiarità che riguardano gli specifici settori e contesti territoriali di riferimento e fornire alle imprese, ad esempio, indicazioni più dettagliate rispetto alle aree di rischio e ai protocolli organizzativi da adottare».*

degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La responsabilità grava sugli amministratori, sugli organi delegati e sugli organi di controllo.

### **Paragrafo 1.3. I reati presupposto**

La responsabilità dell'Ente consegue alla commissione, da parte dei soggetti sopra individuati, dei reati (c.d. reati presupposto), previsti dal Decreto (riportati nell'**allegato Sub. 1**) e pubblicati nell'*Intranet* aziendale.

### **Paragrafo 1.4. Le sanzioni nel Decreto**

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni amministrative che possono essere applicate all'Ente per gli illeciti dipendenti da reato e ridotte, da un terzo alla metà, in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati dal Decreto in argomento.

Le sanzioni amministrative applicabili all'Ente sono:

#### **a) Sanzione pecuniaria** (artt. 10, 11 e 12 del Decreto).

La responsabilità dell'Ente è accertata dal Giudice Penale competente per il procedimento relativo ai reati ai quali è connessa la responsabilità amministrativa. In caso di condanna dell'Ente è sempre applicata la sanzione pecuniaria. Essa è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su «quote», in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. Il valore della quota può variare da un minimo di 258,00 euro ad un massimo di 1.549,000 euro e dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di altri illeciti. Al fine di garantire l'efficacia della sanzione, nella determinazione dell'entità della singola quota, il Giudice Penale tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

La sanzione pecuniaria può essere ridotta da un terzo alla metà se, *prima* della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero *se è stato adottato e reso operativo* un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

#### **b) Sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2, del Decreto):

- 1) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- 3) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- 4) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicabili, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e qualora ricorra *almeno una* delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Nell'ipotesi che l'Ente svolga pubblici servizi o servizi di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività o rilevanti ripercussioni sull'occupazione, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, il Giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le sanzioni in argomento non troveranno, comunque, applicazione ove l'Ente, *prima* dell'apertura del dibattimento di primo grado nell'ambito del procedimento penale incardinatosi abbia:

- 1) risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- 2) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato conseguito ai fini della confisca;
- 3) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Però, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Il Decreto prevede, infine, altre due sanzioni (artt. 18 e 19 del Decreto):

- 1) la pubblicazione della sentenza di condanna: consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso magistrato nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- 2) la confisca: consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa, può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

L'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);

b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato (art. 54).

**Paragrafo 1.5.** In aggiunta: la prevenzione della corruzione nella legge 190/2012

Al fine di superare l'inadeguatezza dell'ordinamento nazionale nella lotta alla corruzione ed in attuazione del recepimento degli impegni internazionali assunti con la sottoscrizione delle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*», modificata, dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»; e in ultimo dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n.143) che ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 08/04/2020, n. 94).<sup>7</sup>

Le nuove disposizioni, stabilendo rigide regole comportamentali e criteri di trasparenza (*ex D. Lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», modificato, da ultimo, dal citato D. Lgs. 97/2016) ed introducendo norme penali dirette a colpire, in modo più selettivo e afflittivo, gli illeciti corruttivi non solo di natura attiva (nell'interesse o a vantaggio dell'Ente – “ambito 231”) ma anche di natura passiva, si muovono sul duplice binario dell'intervento preventivo e dell'azione repressiva.

Sul rapporto che intercorre tra i sistemi introdotti, rispettivamente dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 231/2001, le Linee Guida emanate dall'A.N.A.C. con Determinazione 8/2015<sup>8</sup>, evidenziano che

<sup>7</sup> Il co. 2-bis dell'art. 1 della Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione di misure integrative del “modello 231”, ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del D.Lgs. 231/2001. Perciò, come si vedrà in seguito, a livello operativo, gli ambiti di applicazione (oggettiva) delle disposizioni sul tema tendono a compenetrarsi o addirittura a sovrapporsi, con tutte le difficoltà ermeneutiche che si possono soltanto immaginare. Cfr. inoltre ANAC, «La corruzione in Italia (2016-2019), numeri, luoghi e contropartite del malaffare (17.10.2019)», 1. Premessa: «*Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, finanziato dall'Unione europea, l'Anac sta lavorando a un ambizioso progetto che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. Nello specifico, con il supporto del personale della Guardia di Finanza impiegato presso l'Anac, sono stati analizzati i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio. Quando si procede per i delitti contro la Pubblica amministrazione, infatti, l'Autorità nazionale anticorruzione può proporre al Prefetto competente il commissariamento degli appalti assegnati illecitamente. La ratio della norma è di evitare di bloccare l'esecuzione dei lavori, accantonando tuttavia gli utili fino all'esito del giudizio penale. A oggi, sono 41 gli appalti per i quali l'Anac ha chiesto e ottenuto il commissariamento.*».

<sup>8</sup> Tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: è stato così ridisegnato l'assetto istituzionale, incentrando nell'A.N.A.C. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, attribuendo alla sola

l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012 e quello del Decreto *non coincidono*, e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, *sussistono differenze significative, con particolare riferimento alla tipologia dei reati da prevenire*<sup>9</sup>.

Precisamente:

1) per il Decreto assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e, quindi, anche l'immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97 Cost.);

2) la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione" *«nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo»*<sup>10</sup>.

---

A.N.AC. il compito di predisporre il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione). Tra le altre principali modifiche che interessano, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

<sup>9</sup> Linee Guida cit., Par. 2.1.1.: *«Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Depone in tal senso il tenore letterale dell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 che dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».*

<sup>10</sup> Linee Guida cit., Par. 2.2.1.: *«Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso».*

## Capitolo 2. Le scelte adottate da AS RETIGAS in materia di anticorruzione e trasparenza

La disciplina finora considerata non può prescindere dall'esame della natura giuridica di AS RETIGAS e la (più) modesta dimensione della struttura societaria (all'interno del Gruppo AIMAG). Perciò è indispensabile prendere le mosse dalla Determinazione ANAC 1134 recante le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017)».<sup>11</sup>

Abbiamo visto che l'ambito (soggettivo) di applicazione della disciplina afferente le società a partecipazione pubblica ("Decreto Madia"), colloca AS RETIGAS nel campo delle società in controllo pubblico *indiretto*<sup>12</sup> per le quali si applica - «in quanto compatibile» - la medesima disciplina dettata per le PP.AA. dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.<sup>13</sup>

Con riferimento, invece, alle misure di prevenzione della corruzione *diverse dalla trasparenza* - sottolinea l'ANAC - l'art. 41 del D.Lgs. 97/2016 (aggiungendo il co. 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012), prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto «gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. 33 del 2013» siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo!), ma secondo un regime differenziato: mentre le

<sup>11</sup> Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», insieme al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» (Tusp), come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

<sup>12</sup> Per una ricostruzione della nozione di "controllo pubblico", si veda la recente sentenza del Tar Emilia-Romagna (n. 858 del 28/12/2020), che si allinea al precedente Tar Marche (sent.11/11/2019 n. 695). Il dibattito sulla nozione di controllo pubblico disciplinato dal Tusp si arricchisce di un altro contributo e consolida l'orientamento che, al momento, appare quello dominante, basato sul principio in base al quale sussiste controllo congiunto allorché la società è sottoposta al controllo di diritto, ex art. 2359 codice civile da parte di più soci quando questi hanno sottoscritto un accordo che disciplina fra loro l'esercizio di influenza determinante sulla società medesima. Tale interpretazione, tuttavia, non è l'unica e si riscontrano altre posizioni: su un piano differente rispetto a quello del Codice Civile si consideri la posizione della Corte dei Conti Sezione autonomie (deliberazione n. 11/2018); Anche il Mef si è espresso al riguardo con un proprio orientamento ai sensi dell'art. 15 del TUSP (orientamento del 15 febbraio 2018). Infine, l'ANAC ritiene che il controllo pubblico, per semplice somma delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni socie, sia una presunzione relativa e quindi sottoposta alla verifica della prova contraria che la società interessata può sempre addurre (ANAC - Delibera numero 859 del 25 settembre 2019).

<sup>13</sup> Determinazione ANAC 1134, cit., Par. 1.2: «L'art. 2-bis sostituisce il previgente art. 11 del D.Lgs. 33/2013, nel senso che fissa una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato), applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni; estende questo regime, "in quanto compatibile", anche ad altri soggetti, di natura pubblica (enti pubblici economici e ordini professionali) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico); stabilisce una diversa disciplina, meno stringente, per gli enti di diritto privato (società partecipate e altri enti) che svolgono attività di pubblico interesse».

pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi, «gli altri soggetti», devono adottare *«misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231»*.<sup>14</sup>

Per questi motivi, AS RETIGAS ha scelto di adottare un Modello che tenga conto degli *obiettivi* richiamati dalla normativa sopra citata, integrando le misure di prevenzione e trasparenza<sup>15</sup> compatibilmente con la natura giuridica, la struttura societaria e l'assetto organizzativo dell'Ente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., il Modello di AS RETIGAS si arricchisce pertanto di azioni che si rifanno ai principi del Piano Triennale Anticorruzione (c.d. PTPC), e del Programma Triennale della Trasparenza, con la seguente avvertenza:

A) P'introduzione di un concetto così ampio di corruzione, ha inciso sulle scelte adottate da AS RETIGAS almeno sotto due profili:

- a. 1) al fine rispondere<sup>16</sup> efficacemente alle esigenze di legalità e trasparenza espresse dal Legislatore del 2012, si ritiene opportuno inserire nella mappatura dei processi a "rischio reato", anche aree di ulteriori attività rispetto a quelle definite come "aree di rischio comuni e obbligatorie" (tracciate dall'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione nella versione 2012/13);
- a. 2) per questi motivi l'analisi ha per oggetto anche quelle condotte che evidenzerebbero "un malfunzionamento" dell'amministrazione per un uso, a fini privati, delle funzioni attribuite ovvero a causa dell'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, c.d. "corruzione

<sup>14</sup> Cfr. Determinazione ANAC n. 8/2015, Par. 2.1.1.: questa innovazione conferma la distinzione già operata nella Determinazione ANAC sopra richiamata, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad adottare le misure integrative del "modello 231": *«Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti»*.

<sup>15</sup> Occorre poi osservare che la «trasparenza» a cui si riferisce l'ANAC, si riferisce sia alla pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria (ad es. ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici), sia quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato. Quest'ultimo riguarda i dati e i documenti da non pubblicare obbligatoriamente e si applica, per le amministrazioni pubbliche ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico (come AS RETIGAS), all'organizzazione e all'attività svolta, mentre per gli altri soggetti di diritto privato, come individuati all'art. 2-bis co. 3, del D.Lgs. 33/2013, riguarda i dati e i documenti relativi alle sole attività di pubblico interesse.

<sup>16</sup> Cfr., di recente ANAC, *«Sull'onda della semplificazione e della trasparenza – orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022»*, in Premessa: *«In data 12 gennaio 2022, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fissato al 31 gennaio di ogni anno dalla L. 190/2012, per l'anno 2022, al 30 aprile (...) E' invece confermata ai sensi della L. 190/2021, l'adozione del PTPCT o in alcuni casi di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 231 [per le società in controllo pubblico, escluse le quotate]»*.

atipica”, riconducibili a *prassi* che possono risultare prodromiche all’integrazione degli elementi costitutivi di fattispecie di reato. L’identificazione dei processi aziendali, che presentano il rischio di realizzazione di siffatte condotte, consente di tenere sotto controllo anche quelle aree di attività rispetto alle quali non è stato ravvisato il rischio di reati in senso stretto e, quindi, di ampliare lo spettro delle iniziative aziendali volte alla mitigazione dello stesso.

B) il regime di «trasparenza» richiesto alla P.A. - che poi si applica (anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione) *«in quanto compatibile»* ad altri soggetti come AS RETIGAS - impone un vaglio delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 che, secondo l’ANAC, non va condotto caso per caso, bensì in relazione alle diverse categorie dei soggetti destinatari (nella fattispecie AS RETIGAS). Ciò significa, per l’Autorità, che la compatibilità vada valutata *in relazione alla tipologia delle attività svolte «occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell’Ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa»*<sup>17</sup> rinviando all’allegato 1 delle Linee Guida in parola, che individua gli obblighi di pubblicazione:

- b. 1) sia con riferimento alle *misure di prevenzione*;
- b. 2) sia con riferimento agli *obblighi di trasparenza*.

C) per questi motivi, con il presente Modello, AS RETIGAS ha scelto di adottare - come misura generale - l’impegno a pubblicare, secondo gli adeguamenti indicati nell’Allegato 1, della Determinazione 1134/2017 ANAC, i dati, i documenti e le informazioni relative sia all’organizzazione sia all’attività esercitata.<sup>18</sup>

Inoltre, al fine di sensibilizzare tutti gli altri Destinatari che collaborano a diverso titolo con la società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, *trasparenti* e conformi alle disposizioni normative di riferimento, nonché alle regole societarie interne, onde prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nel Decreto, AS RETIGAS provvede:

- a) ad inserire, nei contratti volti a regolare i propri rapporti giuridici con i soggetti esterni, un’apposita *clausola* che li vincola esplicitamente al rispetto del presente Modello;
- b) a consegnare a ciascun dipendente, all’inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione che dovrà essere firmata per accettazione e che subordina il corretto svolgimento del rapporto stesso al rispetto del presente Modello, inclusi gli allegati.

## **Paragrafo 2.1.** Attività di settore (distribuzione gas naturale) e assetto istituzionale dell’Ente

<sup>17</sup> Cfr. Determinazione ANAC 1134, Par. 2.5: «*Occorre infine avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione*».

<sup>18</sup> Cfr. Determinazione ANAC 1134/2017, Allegato 1), Sezione "Società trasparente"/"amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione.

AS RETIGAS, come da Statuto, ha per oggetto sociale la produzione di *servizi di interesse generale*, ovvero la realizzazione e la gestione di reti e impianti funzionali ai servizi di seguito indicati:<sup>19</sup>

- a) gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
- b) produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
- c) attività di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori connesse al profilo delle competenze aziendali.

2. Rientrano nell'oggetto sociale anche le fasi di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti sia propri che di terzi.<sup>20</sup>

Abbiamo visto in precedenza come il mercato in cui opera AS RETIGAS è regolato da ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già, AEEGSI), mentre il servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale, sulla base di una concessione per la quale l'unica forma di concorrenza *possibile* - in questo settore - è quella che si definisce "concorrenza per il mercato".

La scelta della forma societaria (S.r.l.), se da una parte enfatizza il ruolo "personalistico" dei soci nella gestione dell'impresa, dall'altra, incontra alcune limitazioni (quanto meno sul piano dell'assetto

<sup>19</sup> V. "Linee guida per garantire la conformità dell'attività di AS Retigas S.r.l. alle norme di tutela antitrust", adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione del ....., con le quali è stato altresì individuato un Responsabile del programma *compliance antitrust*.

<sup>20</sup> V. Statuto, Art. 3 (Oggetto Sociale): «3. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto, nessuno escluso. I relativi prodotti e servizi possono essere destinati al mercato nazionale ed internazionale anche avvalendosi di società specializzate. La società promuove ed intraprende studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

4. La società realizza l'oggetto sociale senza vincoli territoriali.

5. Con riguardo alle attività di distribuzione e misura del gas naturale, la società promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere del gas

6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche tramite le società controllate o collegate; l'oggetto sociale inoltre può essere realizzato attraverso l'affitto e la compravendita di aziende o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa sotto qualsiasi forma costituiti.

7. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, ivi compreso locare e/o affittare singoli beni di proprietà nonché sublocare e/o subaffittare singoli beni condotti in locazione finanziaria o leasing dalla società.

8. La società infine per il raggiungimento dell'oggetto sociale può partecipare a società di nuova costituzione e, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze anche tramite conferimenti, in altre società o imprese o enti, sia italiani che stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e può prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

9. Restano tuttavia espressamente escluse dall'attività della società quelle operazioni che dovessero configurarsi come attività finanziaria o di sollecitazione al pubblico, raccolta e gestione del risparmio ai sensi delle vigenti leggi.»

organizzativo e del sistema dei controlli), per via della legislazione speciale valida per le società partecipate dagli Enti locali (“Decreto Madia”).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lo Statuto è stato adeguato alla novella legislative del ‘Decreto Madia’ (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.), con delibera assembleare del 10 Dicembre 2018; si segnala che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 dicembre 2022, ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica* (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022), entrato in vigore in data 31 dicembre 2022, che reca disposizioni per il riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica: il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'articolo 8 della legge annuale della concorrenza per il 2021 e nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, di cui costituiva un'importante riforma da licenziare entro la fine del 2022. La nuova disciplina si applica a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integra le normative settoriali e, in caso di contrasto, prevale su di esse. Sono previste disposizioni di coordinamento per specifici settori: trasporto pubblico locale (articolo 32), servizio idrico e gestione dei rifiuti (articolo 33), farmacie (articolo 34). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 35) nonché gli impianti di trasporti a fune (articolo 36).

**Il Gruppo AIMAG****(al 21 Giugno 2022)**

(60,00%) <b>AeB Energie S.r.l.</b>	(61,32%) <b>Agri-Solar Engineering S.r.l.</b>	(40%) <b>Entar S.r.l.</b>
(78,38%) <b>AS Retigas S.r.l.</b>	(1%) <b>Sherden Gas Bacino 24 S.r.l.</b>	(51,00%) <b>CA.RE. S.r.l.</b>
(100%) <b>Sinergas Impianti S.r.l.</b>		(88,78%) <b>Sinergas S.p.A.</b>
		↓
		(100,00%) <b>EnneEnergia S.r.l.</b>

**I soci di AIMAG**

<b><u>Azioni ordinarie</u></b>	<b>n° 67.577.681</b>	<b>86,61%</b>
Comuni soci		65,00%
Hera S.p.A.		25,00%
Fond.Cassa Risparmio Mirandola		2,50%
Fond.Cassa Risparmio Carpi		7,50%
<b><u>Azioni correlate</u></b>	<b>n° 10.450.000</b>	<b>13,39%</b>
Consorzio SIA Soc.cons.per azioni		66,82%
R.I.ECO. S.r.l.		33,18%

Va segnalato che all'interno degli ordinari rapporti *intercompany*, tra AS RETIGAS e AIMAG è statosottoscritto – a far data dal 29.10.2018 - un contratto *intercompany* per la prestazione di servizi (di seguito anche “Contratto di *service*”) da parte della Capogruppo AIMAG a supporto dell’attività svolta da AS Retigas (**allegato Sub. 2**), rinnovabile di anno in anno secondo le procedure condivise.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Cfr. agli obblighi di separazione funzionale (TIUF), si aggiungono anche gli obblighi di separazione contabile (TIUC - allegato A alla Deliberazione 137/2016/R/com): questi obblighi prevedono che le imprese che operano nei settori regolati dall'Autorità predispongano Conti Annuali Separati (CAS) relativi al bilancio e li trasmettano all'Autorità attraverso il sistema di raccolta dati online. Sul punto si veda anche il MEF (prot: DT 33630 - 26/04/2021), in risposta ad una richiesta di chiarimento da parte di Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali – Utilitalia, circa l'obbligo di separazione contabile - invece - previsto dall'art. 6, comma 1, del ‘Decreto Madia’ - D.Lgs. n. 175/2016. Il dubbio è stato sciolto tenuto conto della riserva di competenza che la legge 14 novembre 1995, n. 481, riconosce ad ARERA in materia di regolazione e controllo e, soprattutto,

Allo stesso modo, di regola ogni anno, AIMAG richiede alla propria controllata AS RETIGAS la prestazione di alcuni servizi (prevalentemente tecnici) che vengono affidati direttamente (es. per coadiuvare le attività sul “campo” di pronto intervento nel settore del servizio idrico integrato), previa valutazione (cost plus) della congruità dell’offerta-preventivo di AS RETIGAS.

AS RETIGAS svolge pertanto il servizio di distribuzione del gas naturale anche a favore dei comuni soci di Sorgeacqua S.r.l.; mentre è attualmente gestore - in regime di *prorogatio* - del servizio di distribuzione del gas nei Comuni di Borgocarbonara (MN); Moglia (MN) ed Anzola Emilia (BO), le cui “convenzioni-concessione” sono condotte scadute, in attesa dell’avvio delle rispettive gare “ATEM”.

Precisamente, l’assetto organizzativo di AS RETIGAS è rappresentato nell’organigramma **allegato Sub. 3**, a cui si rinvia per la descrizione della *mission* di ciascuna struttura organizzativa ed ufficio (detto organigramma si pone inoltre l’obiettivo di sottolineare i profili prevenzionistici in materia di salute e sicurezza).

Da ultimo, si osserva che il Modello di AS RETIGAS è stato rivisto ed aggiornato integralmente a seguito della previsione di nuove categorie di reato-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto, nonché delle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nella L. 190/2012 e s.m.i., e delle modifiche organizzative intervenute a far data dal 1° Gennaio 2019.<sup>23</sup>

Il presente Modello risulta pertanto aggiornato in aderenza alla normativa e alle linee guida indicate nell’**allegato Sub. 4**.

Il Modello si compone poi di una Seconda Parte afferente le aree a rischio, le attività sensibili e la disamina dei reati presupposto che, potenzialmente, possono essere commessi in AS RETIGAS.

Il Modello non supera, ma tiene conto, delle disposizioni organizzative (inclusi gli “ordini di servizio”), gestionali e di controllo, degli altri sistemi prevenzionistici e di *compliance* della società: salute e sicurezza

---

considerato quanto stabilito dalla lettera f) del comma 12 dell’articolo 2 del medesimo testo normativo che attribuisce a detta Autorità il compito di “*emanare le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verificare i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati*”. Pertanto, conclude il MEF, si ritiene che le direttive sulla separazione contabile emanate dall’ARERA possano essere utilizzate per adempiere gli obblighi imposti dal TUSP nella misura in cui risultino funzionali, altresì, alle finalità che presidono alla normativa sulla separazione contabile posta dallo stesso TUSP.

<sup>23</sup> In seguito della Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, recante “*Disposizioni urgenti in materia di processo penale di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*”, il Legislatore ha introdotto una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intervenendo sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.lgs. cit., aggiungendo tre nuove fattispecie di reato: “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.); “trasferimento fraudolento di valori”, prevista all’art. 512-bis c.p. Di queste modifiche si è tenuto conto per aggiornare la PARTE SECONDA del MOG231.

sul lavoro, *data protection*, tutela ambientale e prevenzione della corruzione (da intendersi in senso ampio, comprensivo degli adempimenti in materia di trasparenza e di gestione delle incompatibilità).

Il Modello - in quanto compatibile – tiene conto altresì del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Capogruppo AIMAG e dell’Impegno Etico di Gruppo (vedi **allegato Sub. 5**).

### **Paragrafo 2.2.** Approvazione e modifica del Modello

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atto di emanazione dell’«organo dirigente»:

- 1) la sua approvazione è prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione della società;
- 2) eventuali *modifiche* ed *integrazioni* del Modello, quando necessarie, possono essere delegate al Presidente;
- 3) in ogni caso, le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello devono sempre essere preventivamente comunicati all’Organismo di Vigilanza;
- 4) il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di approvazione del Modello, delega la singola Area/Unità Organizzativa interessata *a dare attuazione ai contenuti* del Modello e *a curare l’implementazione dei processi aziendali*, nel rispetto dei principi di controllo e di comportamento, definiti in relazione ad ogni attività sensibile;
- 5) ogni Area/Unità Organizzativa interessata dai protocolli *adottati in attuazione* del presente Modello - qualora si dimostrino inefficaci o sia necessario dare attuazione alle eventuali revisioni dello stesso o per altre esigenze organizzative interne – ha il dovere di collaborare lealmente con la direzione aziendale al fine di perfezionare le procedure ed i protocolli medesimi.

In quest’ultimo caso, *le proposte di modifica* delle procedure esistenti o le bozze di nuove procedure sono sottoposte all’*internal auditing*:

- del Responsabile Tecnico o Direttore tecnico;
- del RSPP;
- del Referente del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- dell’Ufficio Affari Legali e Societari;

che potranno esprimere osservazioni e/o valutazioni di coerenza delle stesse con il Modello.

### **Paragrafo 2.3.** Attività sensibili “a rischio di reato”

L’*adozione* del Modello - ed ogni sua revisione - è preceduta dall’esame dello Statuto, della struttura organizzativa dell’Ente, delle procedure emanate per lo svolgimento dei processi operativi (Sistema di Qualità aziendale), delle modalità di svolgimento delle mansioni, del funzionigramma (con le eventuali

procure, deleghe e sub-deleghe), eventualmente esistenti.

Si avvisa che in relazione alle esigenze poste dall'art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello di AS RETIGAS è stato redatto tenendo conto *anche* degli indirizzi forniti:

- a) dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Capogruppo AIMAG, insieme con l'Impegno Etico di Gruppo (vedi **allegato Sub. 5**);
- b) dalla Linee Guida di Confindustria, ANAC, dalla migliore dottrina e dalla prevalente giurisprudenza.

Quanto alla lett. a), va inoltre ricordato che la completa attuazione del Modello non può prescindere dai rapporti societari che legano AS RETIGAS con la controllante AIMAG (art. 2497 Cod. Civ.), né dai vincoli contrattuali che discendono dal Contratto di *service* sottoscritto fra le parti.

Nella “mappatura dei rischi”, al fine di evidenziare “dove” (in quale area/settore di attività) e “secondo quali modalità” si possono verificare eventi pregiudizievoli ai sensi del Decreto, si è cercato di non limitare l'analisi sull'astratta fattispecie incriminatrice, concentrando invece l'attenzione sulle attività concretamente svolte.

#### **Paragrafo 2.4. Sistema organizzativo ed autorizzativo**

La struttura organizzativa di AS RETIGAS è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma (**allegato Sub. 3**), il quale definisce le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni in cui si articola.

La società si è, inoltre, dotata di un Sistema di Qualità aziendale (UNI19001) che tiene conto della *normativa tecnica* vigente per il settore gas (es. norme UNI/CIG e APCE; Linee guida) richiamata dalle deliberazioni ARERA, volta a regolamentare lo svolgimento dei processi organizzativi, prevedendo gli opportuni presidi di controllo ed assicurando una gestione il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, *anche* in qualità di Gestore Indipendente.

E' bene, tuttavia, rammentare che nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controllante AIMAG, di cui si è detto sopra, le attività di supporto erogate da quest'ultima a favore di AS RETIGAS intercettano le seguenti aree:

##### Servizi tecnici ed operativi

- Gestione del pronto intervento (primo e secondo livello)
- Supporto attività di natura tecnica
- Modifiche allacciamenti
- Supporto alle attività di segreteria tecnica
- Supporto amministrativo e tecnico ambito energetico
- Gestione Reti
- Gestione impianti elettrici

- Servizi tecnici ed operativi - area energia
- Servizi tecnici ed operativi - reti
- Servizi tecnici ed operativi - impianti elettrici

#### Contabilità, Finanza e Controllo

#### Controllo di gestione Tesoreria Tariffe

#### Approvvigionamenti

- Gestione appalti e gare

#### Sistemi Informativi e di Telecomunicazione

- Sviluppo, gestione, applicativi generali incluso help desk
- Sviluppo, gestione, applicativi finance e reporting
- Sviluppo e gestione sistema billing PG
- Gestione sistema billing energia elettrica
- Sviluppo gestione rete dati fonia
- Canoni TLC e fonia
- Fornitura assistenza dispositivi hardware
- Sviluppo gestione applicativo CRM

#### Servizi Risorse Umane

- Servizi Risorse Umane
- Servizi Legali, Societari e Generali

#### Assistenza legale, societaria, servizi assicurativi e centralino

- Recupero Crediti

#### Clienti

- Misura
- Fatturazione e Back office
- Stampa e Recapito
- Front office
- Innovative customer services
- Incasso Bollette Utenza

#### Facility Management

- Facility management (esclusa locazione)

- Gestione amministrativa e pratiche automezzi

- Locazione

#### Servizi di Qualità e Certificazione

- Gestione sistema qualità

- Gestione della sicurezza dei lavoratori

#### Gestione e manutenzione SIT

- Gestione e manutenzione SIT

#### Magazzino

- Magazzino - approvvigionamenti

- Magazzino - officina

- Magazzino - logistica e magazzini

- Magazzino - dispositivi di sicurezza

- Magazzino - gestione reparto/settore

#### Comunicazione e Sostenibilità

- Comunicazione e Sostenibilità

#### Servizi di indirizzo

- Servizi di indirizzo

#### Ricerca e Sviluppo

- Ricerca e Sviluppo

Per questi motivi, il Modello adottato da AS RETIGAS deve confrontarsi quotidianamente col perimetro d'azione della Capogruppo<sup>24</sup> che, a sua volta, ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (**allegato sub. 5**).

<sup>24</sup> Cfr., art. 3 (Condizioni e modalità di svolgimento dei servizi) del Contratto di servizio: comma 5 «I servizi e le prestazioni eseguiti da AIMAG dovranno rigorosamente rispettare le norme di settore, le delibere degli organismi di regolazione, le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. AIMAG terrà sotto controllo il rispetto degli standard definiti dall'Autorità; in caso di penalità (economiche e non), conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni, verificate le responsabilità AS RETIGAS si riserva di rivalersi su AIMAG»; comma 6: «Qualora parte o alcune delle attività oggetto del presente contratto debbano, per loro natura, essere svolte da Aimag nei confronti di terzi in nome e per conto ovvero nell'interesse di AS Retigas, quest'ultima intende conferita ai responsabili delle funzioni, organizzazioni aziendali e/o direzioni competenti le necessarie deleghe e prevede la facoltà di subdelega da parte del mandatario coerentemente con l'Ordine di servizio n. 1/2012 e precedenti (v. allegato 3)». A tal fine, le direzioni/funzioni/uffici di AIMAG sono autorizzate, nei limiti del contratto, ad operare transazioni commerciali, gestire, effettuare ordinativi, registrare pagamenti nell'interesse e per conto di AS RETIGAS.

Accade così che il sistema autorizzativo di AS RETIGAS si distingue per il seguente ordine di priorità:

- 1) delega (di gestione e di spesa) attribuita al Presidente e Legale rappresentante della società (**allegato Sub. 6**);
- 2) delega (di gestione e di spesa sulle attività separate riservata dal TIUF) al Gestore Indipendente;
- 3) nell'ambito delle deleghe attribuite al Presidente: eventuale sub-delega o autorizzazione scritta a favore di singoli uffici/funzioni/dipendenti di AS RETIGAS;
- 5) nell'ambito delle deleghe attribuite al Presidente: eventuale sub-delega o autorizzazione scritta a favore di uffici/funzioni/dipendenti della Capogruppo AIMAG per le attività svolte nell'ambito del Contratto di *service*.

### **Paragrafo 2.5. I principi di controllo**

Con il presente Modello, AS RETIGAS ha inteso mettere in campo un sistema di controllo incentrato sui principi<sup>25</sup> che, come indicato nelle Linee Guida di Confindustria, *sono assicurati in tutte le attività individuate come sensibili*:

- a. garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento;
- b. definire formalmente i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio reato;
- c. attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità ed autorità conferito;
- d. definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma (con indicazione di soglie di spesa, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati);
- e. garantire il principio di separazione dei compiti fra coloro che gestiscono fasi o attività cruciali di un processo a rischio;
- f. regolamentare l'attività a rischio prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- g. assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione.
- h. garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (*report* scritti,

---

<sup>25</sup> Cfr., la declaratoria dei principi nelle Linee guida di CONFINDUSTRIA, Par. 5: «Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua»; «Nessuno può gestire in autonomia un intero processo»; «I controlli devono essere documentati».

relazioni, ecc.);

i. prevedere “sensori” di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

In occasione dell’attività di revisione del Modello, AS RETIGAS organizza delle sessioni preliminari di auto-valutazione (*risk assessment*) per l’individuazione delle attività e dei processi aziendali sensibili, analizzando le ipotesi di reato presupposto richiamate dal Decreto per contestualizzarle poi alle *specifiche attività* svolte dalla società (vedi **allegato Sub. 7**).

## **Paragrafo 2.6.** Il Codice di Comportamento Etico

L’adozione di principi etici, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, costituisce un utile strumento di *governance* e, allo stesso tempo, un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Il Codice di Comportamento Etico mira a raccomandare, promuovere, orientare o vietare determinati comportamenti, dalla cui violazione consegue l’applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse.

AS RETIGAS ha aggiornato il precedente Codice etico aziendale<sup>26</sup> integrandolo col Codice di comportamento (dedicato al personale coinvolto nell’attività *separata* di distribuzione del gas naturale)<sup>27</sup> al fine di allinearne i contenuti e rafforzarne l’efficacia, con l’adozione di un solo documento unitario

<sup>26</sup> Cfr. Par. 3, Determinazione 177/2020, ANAC, *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche* (approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020): anche l’Autorità ha rappresentato l’importanza che l’adozione di un Codice di comportamento riveste tra le misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituendo lo strumento che, più di altri, può incidere sulle condotte dei dipendenti, orientandole alla cura dell’interesse pubblico e fissando doveri di comportamento. Di particolare interesse è la distinzione assunta dall’ANAC (Cfr. Par. 4), fra “codici etici” e “codici di comportamento”: «*I codici di comportamento non vanno confusi, come spesso l’Autorità ha riscontrato, con i codici “etici”, comunque denominati. I codici etici hanno una dimensione “valoriale” e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissare doveri, spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento, rimessi alla autonoma iniziativa di gruppi, categorie o associazioni di pubblici funzionari. Con tali codici vengono individuate anche sanzioni etico-morali – al di là di conseguenze di altra natura eventualmente previste - che vengono irrogate al di fuori di un procedimento di tipo disciplinare, in quanto fondate essenzialmente sulla riprovazione che i componenti del gruppo esprimono in caso di violazione delle regole autonomamente fissate. Resta ferma la disciplina peculiare dei codici etici negli enti di diritto privato (cfr. par. 14)*».

<sup>27</sup> Cfr. Art. 1.7 del precedente *Codice Etico* di AS RTIGAS, che rimandava al *Codice di comportamento* adottato dalla società. La scelta di AS RETIGAS si pone l’obiettivo di superare qualsivoglia incertezza di coordinamento e/o conflitto fra i suddetti documenti, estendendo gli effetti del Modello alle specificità di entrambi i profili: il Codice di Comportamento Etico individua perciò i comportamenti che devono essere tenuti da parte del Gestore Indipendente e da tutto il personale che - direttamente o indirettamente (cioè anche alle dipendenze di altre società del Gruppo AIMAG) - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività in separazione funzionale, compresi gli apicali che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell’attività separata.

denominato appunto “Codice di Comportamento Etico”.

Il Codice di Comportamento Etico costituisce, quindi, parte integrante del presente Modello, ed è destinato alla platea degli stessi Destinatari che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con AS RETIGAS.

Il Codice di Comportamento Etico contiene:

1. le premesse che inquadrano la *mission* di AS RETIGAS e il valore attribuito dalla società ad un’impostazione etica dell’attività esercitata;
2. i principi generali che definiscono in senso astratto i valori etici che ispirano l’agire di AS RETIGAS;
3. le linee guida, le norme e gli *standard* generali di comportamento ai quali gli *stakeholder* devono attenersi per evitare il rischio di comportamenti non-etici;
4. le specifiche regole di comportamento dedicate alle attività funzionalmente separate;
5. i principi generali di comportamento al fine di prevenire le fattispecie sanzionabili ai sensi del Modello.

Resta fermo che le regole del Codice di Comportamento Etico non sostituiscono, ma integrano, i doveri fondamentali dei lavoratori già fissati dal C.C.N.L. di AS RETIGAS, inclusi gli aspetti sanzionatori e disciplinari specifici.

La condotta tenuta in violazione dei principi sanciti dal Codice di Comportamento Etico è considerata *rilevante*.

- 1) allorché integra gli estremi dei reati, *tentati o consumati*, richiamati dal Decreto;
- 2) *ovvero anche* gli estremi di altri reati, *anch’essi tentati o consumati*, previsti e puniti dal Codice Penale o dalle leggi speciali vigenti (Cfr. L. 190/2012 e s.m.i.), ed ancora l’inadempimento degli obblighi e la violazione delle specifiche regole di comportamento sulla separazione funzionale;
- 3) in ogni caso, pur non configurandosi i profili di cui ai punti sopra 1) e 2), qualora si *accerti* che la condotta posta in essere risulti in contrasto con gli obblighi ed i doveri stabiliti dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare sul rispetto, l’adeguatezza e l’aggiornamento del Modello, riferisce delle violazioni del Codice di Comportamento Etico agli Organi della società, fornendo i suggerimenti ritenuti necessari.

## **Paragrafo 2.7. Il Sistema di gestione dei flussi finanziari**

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, per espletare efficacia esimente, devono, tra l’altro, prevedere “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”.

La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che molti dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari che interessano le società (es.: costituzione di fondi extra-contabili

per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano una gestione impropria di essi.

Il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi e, in particolare, a quello di gestione dei flussi finanziari si basa, in AS RETIGAS, sulla separazione dei compiti nelle sue "fasi chiave", separazione che è adeguatamente formalizzata - oltretutto informatizzata - e per la quale è opportunamente prevista la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associare alle singole operazioni.

In particolare, il sistema di gestione dei flussi finanziari prevede:

- a. esistenza di soggetti diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- b. predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- c. controllo sull'effettuazione del pagamento e sulle connesse modalità;
- d. incompatibilità tra ruoli autorizzativi e ruoli di controllo nel sistema dei controlli interni;
- e. riconciliazioni a consuntivo;
- f. esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento che siano articolati in funzione della natura dell'operazione e dell'importo;
- g. esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- h. effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti interni e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con le risultanze contabili;
- i. informatizzazione dei processi che consente la tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo.

Inoltre, la gestione dei flussi finanziari si caratterizza - come ricordato nei paragrafi precedenti<sup>28</sup> - per una spiccata interoperabilità dei sistemi informatici fra AS RETIGAS e la Capogruppo AIMAG: lo scambio dei flussi finanziari "da" e "verso" l'esterno (cioè nelle transazioni con i Terzi) è pertanto presupposto e anticipato dal sistema gestionale-informatico che disciplina i "passi" elencati.

### Capitolo 3. L'Organismo di Vigilanza

Come visto nei paragrafi che precedono, in base alle previsioni del Decreto, l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati, da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'"Organo di Vertice" (Organo di Amministrazione) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento ad un organismo della

<sup>28</sup> Agli obblighi di separazione funzionale (TIUF), si aggiungono anche gli obblighi di separazione contabile (TIUC - allegato A alla Deliberazione 137/2016/R/com): v. nota 22.

società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La costituzione di un organismo dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo; l'affidamento ad esso dei suddetti compiti; il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano, di conseguenza uno dei presupposti per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente e, insieme, elemento di efficienza del sistema prevenzionale dello stesso, favorendo l'emersione dei problemi e, quindi, la loro soluzione.

L'OdV deve soddisfare i requisiti di *autonomia* ed *indipendenza*, *professionalità*, *onorabilità* e continuità di azione - come previsti dalla normativa vigente - oltre a quanto di seguito indicato.<sup>29</sup>

L'Organismo di Vigilanza deve:

a) essere:

- indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;

- collocato in una posizione, all'interno della struttura societaria, la più elevata possibile;

- dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- dotato di autonomia finanziaria;

- privo di compiti esecutivi;

b) poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il "Vertice" aziendale.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti ad attestare, anche tramite dichiarazione verbale, il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Organismo l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

La giurisprudenza ha chiarito inoltre che la scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere operata previa verifica del possesso di specifiche competenze professionali (non limitata ad un generico rinvio al curriculum vitae dei singoli), volta all'accertamento che essi siano in possesso di competenze

---

<sup>29</sup> La dottrina e la giurisprudenza prevalente osservano che il concetto di *autonomia* è comunemente inteso alla stregua di "iniziativa di controllo, libera da interferenze o condizionamenti (in particolare dell'Organo Dirigente)", mentre quello d'*indipendenza* quale "piena libertà di giudizio, da parte dell'Organismo di Vigilanza, rispetto ai soggetti controllati". Quest'ultimo requisito - a cui non accenna il Decreto - è stato affiancato a quello dell'*autonomia* dalla giurisprudenza, la quale ha rilevato come essa (l'*indipendenza*) sarebbe svuotata di significato se i membri dell'Organismo di Vigilanza risultassero condizionati da interessi economici rilevanti o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto d'interesse, anche potenziale. L'Organismo, pertanto, deve essere collocato in una posizione gerarchica a tal fine adeguata e ad esso non devono essere attribuiti compiti esecutivi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività e la serenità nel giudizio. Al fine di assicurare l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, le attività da esso poste in essere non possono essere sindacate da altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il "Vertice" aziendale (Organo Amministrativo) è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento e, più in generale, del Modello, in quanto è su tale Organo che ricade la responsabilità ultima del funzionamento del Modello.

tali da garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad essi demandati (competenze in attività ispettive e di analisi del sistema di controllo).<sup>30</sup>

Le Linee Guida di Confindustria, con riferimento agli Organismi di Vigilanza a composizione *plurisoggettiva*, sottolineano poi che il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, può essere soddisfatto attraverso diverse soluzioni: ad esempio, mediante *la presenza di componenti interni* i quali, alle condizioni indicate in punto di autonomia ed indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, determinante per assicurare la necessaria continuità d'azione.

### **Paragrafo 3.1. L'Organismo di Vigilanza in AS RETIGAS**

AS RETIGAS nomina l'Organismo di Vigilanza con delibera del Consiglio di Amministrazione, che, determinandone la durata in carica, ne garantisce l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle funzioni e lo colloca *in posizione paritetica* rispetto sia allo stesso Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale. Nella stessa delibera viene fissato anche il compenso.

Circa la composizione dell'Organismo, AS RETIGAS ha optato per una strutturazione calibrata in ragione delle proprie dimensioni, del tipo di attività svolta e della propria complessità organizzativa all'interno del Gruppo AIMAG (quale impresa verticalmente integrata per i profili che attengono la separazione funzionale ai fini del TIUF):

- a) è collegiale ed è costituito da tre membri, di cui due esterni (tra i quali il Presidente) ed uno interno;
- b) la scelta di ricorrere a due membri esterni e di individuare il membro interno tra i dipendenti della Capogruppo AIMAG, è stata determinata dalla necessità di evitare un'eventuale sovrapposizione di ruoli tra "controllore e controllato" e rafforzare l'alta vigilanza sul Modello, in continuità con l'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo AIMAG.<sup>31</sup>

Spetta al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.

In casi eccezionali e motivati - in deroga a quanto sopra - il Consiglio di Amministrazione può affidare le funzioni dell'OdV al Collegio Sindacale in carica, oppure costituire un OdV monocratico.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Cfr., Trib. Napoli, 26 giugno 2007.

<sup>31</sup> Al riguardo le stesse Linee Guida di Confindustria ricordano come la giurisprudenza abbia chiaramente stigmatizzato come "inefficace" quel Modello che attribuisca al dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull'adozione delle misure organizzative volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto della attività di controllo dell'OdV esclude qualsiasi autonomia di quest'ultimo. Il soggetto sarebbe chiamato a essere "giudice di se stesso", per di più dotato di poteri disciplinari (Cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).

<sup>32</sup> Cfr., ai sensi dell'art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente), il combinato disposto dei commi 4 e 4-bis del D.LGS. 231/2011 e s.m.i., secondo i quali è sempre consentito: «4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 4-bis.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni, salvo eccezioni che devono essere motivate, e sono rinnovabili, e continuano a svolgere senza soluzione di continuità le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri dell'OdV decadono automaticamente dalla carica allorché:

- perdono i requisiti di onorabilità e/o ricadono nelle ipotesi di incompatibilità;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti, inabilitati o falliti.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa e cioè:

- mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un membro dell'Organismo, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà, senza indugio a prendere gli opportuni provvedimenti per reintegrare il *plenum* dei componenti.

E' fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell'OdV, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza s'intende decaduto nella sua completezza se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei membri. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione assegna provvisoriamente le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale, fino alla nomina di un nuovo OdV.

I membri dell'OdV di AS RETIGAS devono possedere, sin dalla nomina e per tutta la durata dell'incarico, i requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di incompatibilità, previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento all'onorabilità, i membri dell'OdV non devono essere stati condannati, imputati e/o indagati per i reati previsti nel Decreto e, comunque, per fattispecie di reato - anche non previste - che comportano l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici delle persone giuridiche o delle imprese.

Salva la normativa vigente, con riguardo all'insussistenza di cause d'incompatibilità, i membri dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovranno:

- a) rivestire la carica di amministratori o delegati nel Consiglio di Amministrazione di AS RETIGAS, della Capogruppo AIMAG e delle altre società da essa controllate o collegate;
- b) rivestire la carica di componente dell'Organo di Controllo o di Revisione della Capogruppo AIMAG

---

*Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».*

e delle altre società da essa controllate o collegate;

c) intrattenere rapporti di affari con i Consiglieri muniti di deleghe (Consiglieri esecutivi) di AS RETIGAS, della Capogruppo AIMAG e delle altre società da essa controllate o collegate, tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;

c) intrattenere rapporti di affari con AS RETIGAS, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato o autonomo già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

### **Paragrafo 3.2.** Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV di AS RETIGAS è attribuito un proprio *budget*, sulla base di un preventivo di spesa, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Sul piano strettamente operativo, il potere di spesa, connesso al *budget* assegnato, è regolamentato in conformità alle vigenti procedure aziendali (anche in funzione delle deleghe vigenti), per cui l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione, quali "uffici strumentali", di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Oltre a quanto eventualmente dettagliato nell'atto di nomina, all'OdV è affidato il compito di:

- a. vigilare sull'*efficacia e adeguatezza* del Modello adottato dalla società in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- b. *proporre* l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso alle modifiche organizzative ed alle novità legislative intervenute, nonché in caso di individuazione di violazioni o condotte elusive del medesimo e curare i conseguenti progetti di aggiornamento;
- c. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organismi vari della società e degli altri Destinatari; in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti.
- d. attivare e istruire il *procedimento disciplinare-sanzionatorio* finalizzato all'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari prestabiliti dal Modello.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati e con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà prioritariamente:

- 1) verificare l'applicazione della relativa normativa vigente;
- 2) coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione, al fine di garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- 3) monitorare:
  - a) l'aggiornamento del profilo internet della società (sez. "Società Trasparente"), contenente - se

ritenuto necessario - tutte le informazioni relative al Decreto, allo stesso Modello ovvero alle altre disposizioni di legge vigenti aventi le medesime finalità, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte;

b) la casella di posta elettronica, predisposta per la raccolta delle segnalazioni di possibili violazioni del Modello e del Codice di Comportamento Etico, nonché di ogni altro comportamento che esponga la società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Con riferimento alla verifica dell'adeguatezza del Modello, l'Organismo di Vigilanza potrà - a mero titolo esemplificativo - effettuare, periodicamente, verifiche sulle attività e sui processi aziendali, al fine di monitorare l'adeguatezza dei presidi di controllo esistenti; esprimere sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso; coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle attività sensibili al rischio di commissione dei reati presupposto; raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso; attivare e svolgere le inchieste (*audit*) interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di conoscenza.

Almeno una volta l'anno, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (art. 2428 Cod. Civ.), e comunque prima dell'approvazione del Bilancio d'esercizio della società, l'OdV invia all'Organo di Amministrazione e al Collegio Sindacale una Relazione riepilogativa sull'andamento delle attività svolte nell'anno di riferimento.

Ai predetti fini, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali, fermo restando che, durante la propria attività, dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza. Ne discende che la violazione degli obblighi di discrezione e riservatezza potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico.

### **Paragrafo 3.3. Flussi informativi “verso” e “dall’OdV” (odv@asretigas.it)<sup>33</sup>**

<sup>33</sup> Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/1937 prevede una tutela per il whistleblower *senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato* per favorire l'emersione di *illeciti, commessi non solo all'interno dei c.d. soggetti del settore pubblico* ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato. Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e s.m.i.). A tal fine si rimanda al documento allegato alla PARTE SECONDA - E.7 Protocollo Misure Integrative di Prevenzione della Corruzione e Promozione della Trasparenza, secondo il qual la *ricezione* e la *gestione* delle segnalazioni mediante il canale interno è attribuita *in via principale* al RPCT di AS Retigas S.r.l., coadiuvato dall'ODV che legge sempre “in copia conoscenza” l'indirizzo email appositamente dedicato: [RPCT@asretigas.it](mailto:RPCT@asretigas.it)

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, l'OdV riceve:

- a. su base periodica informazioni/dati/notizie identificate dall'OdV e/o dal medesimo richieste agli Organi societari e ai singoli responsabili delle Unità Organizzative della società ("Flussi informativi");
- b. su base occasionale, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello nelle attività a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV ("Segnalazioni").

Tali comunicazioni avvengono mediante trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica dedicato, o mediante posta ordinaria indirizzata all'OdV al domicilio della società.

I flussi "da" e "verso" l'OdV devono pervenire per iscritto e non richiedono ulteriori, particolari, modalità.<sup>34</sup>

Ricevuta la segnalazione, l'OdV provvede ad effettuare le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) propone alle strutture aziendali competenti o l'archiviazione del caso o l'attivazione di un procedimento disciplinare.

L'identità del segnalante *può* essere rivelata alla struttura aziendale competente in materia disciplinare ed al responsabile della presunta violazione nei seguenti casi:

- a) allorquando vi sia il consenso del segnalante;
- b) laddove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione: è il caso in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;
- c) laddove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del presunto responsabile.

Ove la segnalazione riguardi un membro dell'OdV, le attività ispettive e decisionali saranno assunte e svolte dagli altri membri, sempre che rappresentino la maggioranza.

In tal caso sarà cura del Presidente e/o di altro membro (a seconda del membro segnalato) informare il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti potranno partecipare alla riunione dell'OdV per garantire la correttezza dei processi e delle decisioni, anche nei confronti del membro segnalato.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto più membri dell'OdV, quest'ultimo la trasmetterà al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti.

### **Paragrafo 3.4. Rapporti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)**

<sup>34</sup> L'OdV s'impegna a compiere ogni attività necessaria affinché coloro che forniscono segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede.

L'OdV ed il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) sono deputati, rispettivamente, a fronteggiare l'intera gamma dei reati e dei comportamenti "corruttivi" richiamati dal Decreto, il primo, e dalla Legge 190/2012 e s.m.i. e - in quanto compatibile - dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), il secondo, allo scopo di operare in modo coordinato e complementare, anche attraverso incontri periodici e scambi di informazioni.

L'OdV disciplina, nell'ambito della propria autonomia, le modalità di svolgimento, nonché la periodicità degli incontri con il RPCT della società, il cui obiettivo è la condivisione dello stato di avanzamento delle misure finalizzate ad integrare il Modello circa gli adempimenti in materia di trasparenza e accesso civico (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

A tal fine l'OdV può invitare il RPCT a partecipare alle riunioni dell'OdV, se del caso, attribuendo a quest'ultimo anche le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni.

Oltre a tali attività, l'OdV e il RPCT s'incontrano ogni qualvolta pervengano all'uno e/o all'altro segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di commissione di fatti illeciti afferenti le rispettive aree di competenza.

### **Paragrafo 3.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutta la documentazione, ivi incluse le informazioni, segnalazioni o *report* previsti nel presente Modello, è conservata dall'OdV in archivi informatici o cartacei che garantiscano la riservatezza e permettano l'accesso ai suoi membri: gli strumenti, le modalità di verbalizzazione delle attività eseguite, di custodia dei verbali sono disciplinate dall'OdV stesso che, anche a tal fine, può avvalersi del supporto strumentale degli Uffici di AS RETIGAS.

## **Capitolo 4. Il sistema disciplinare nel Modello**

L'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto<sup>35</sup> stabilisce che, «*in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere [all'esigenza] di introdurre un*

<sup>35</sup> V. Linee Guida CONFINDUSTRIA, Par. 4: «Un punto qualificante nella costruzione del modello è costituito dalla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b). Inoltre, la legge n. 179/2017 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate (nuovo art. 6, co. 2-bis, lett. decreto 231). Sul punto si rinvia al precedente Capitolo II, paragrafo 5 del presente documento.

Nel sistema statunitense, che ha ispirato il legislatore nella strutturazione del decreto 231, l'apparato sanzionatorio rappresenta un perno ineliminabile per l'efficace funzionamento dei compliance programs.

La giurisprudenza ha negato efficacia esimente a modelli organizzativi privi dell'espressa declinazione di sanzioni disciplinari, in particolare nei confronti di soggetti in posizione apicale (cfr., tra tante, Trib. Milano, 20 settembre 2004)».

*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*<sup>36</sup>

Se dunque l'introduzione di un sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale dei modelli organizzativi, tuttavia si può notare come il Decreto non aggiunga altro in proposito.<sup>37</sup>

Per questi motivi la scelta<sup>38</sup> di AS RETIGAS è di adottare, per prima cosa, l'apparato disciplinare di volta in volta applicabile al regime dei vari rapporti interessati (rinviando perciò, ove esistenti, alle sanzioni previste per ciascun specifico tipo di rapporto: ad es. per gli amministratori, i direttori, i lavoratori subordinati o parasubordinati, i lavoratori autonomi, ecc.). Ciò consente infatti alla società, da una parte, di rafforzare l'efficacia preventiva delle misure deterrenti via via adottate in funzione dell'evoluzione dell'attività di impresa, dall'altra, di non "ingessare" a priori l'efficacia afflittiva di misure che per essere puntuali e cogenti devono evolvere di pari passo con gli scopi perseguiti dal Modello.

In secondo luogo, l'azione disciplinare di AS RETIGAS sarà improntata al rispetto dei seguenti *principi*:

- 1) la *compatibilità* con le norme legislative e contrattuali (incluso il CCNL di settore), che regolano il rapporto intrattenuto dalla società con il soggetto rimproverabile;
- 2) la *proporzionalità* della misura sanzionatoria (Corte Costituzionale, sent. n. 220 del 1995) salvaguardando la regola del "contraddittorio" nel corso del *procedimento disciplinare* promosso dall'OdV:
  - a. *«in generale l'esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ... ovvero ... autonomo o professionale ... deve rispondere al principio di proporzione... che rappresenta una diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), coniugato alla tutela del lavoro e della dignità del lavoratore (artt. 4 e 35 Cost.) ed implica che il potere deve estrinsecarsi in modo coerente al fatto*

<sup>36</sup> E ciò tanto nei confronti dei «soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza» (ex art. 7, co. 4, lett. b), quanto nei confronti dei «soggetti in posizione apicale» (ex art. 6, co. 2, lett. e) cioè delle «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale», anche soltanto in via "di fatto" (art. 5, co. 1, lett. a). Per di più anche l'art. 30, co. 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - in materia di "modelli di organizzazione e gestione" preventivi della responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza del lavoro - prevede che «il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, ... [tra l'altro] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» stesso. Da ultimo, introducendo il co. 2 bis dell'art. 6, D.Lgs. 231/01, l'art. 2 della L. 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità ...» (cosiddetto whistleblowing), ha specificato che i modelli altresì prevedono «nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». In sintesi, l'apparato sanzionatorio rappresenta il punto di forza di un *compliance program*, superando i dubbi - v. sopra nota<sup>22</sup> - circa la distinzione fra "codici etici" e dei "codici di comportamento".

<sup>37</sup> V. al riguardo ABI, «Linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche», Par. 5.1: «Il sistema disciplinare deve avere riguardo all'attività sia dei vertici aziendali, che delle persone sottoposte all'altrui direzione. In ordine alle caratteristiche del sistema anzidetto, il decreto legislativo non offre alcuna indicazione specifica, introducendo previsioni estremamente generali: le norme sono, però, chiare nel prevedere che l'ente debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), sia in relazione a quelle di cui all'art. 7, comma 4, lett. b)).

<sup>38</sup>

*addebitato, per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare».*

b. *«l'applicazione dei sistemi disciplinari a presidio dei modelli organizzativi, così come qualunque esercizio di un potere disciplinare, nello svolgimento di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato... ovvero ... autonomo o professionale ... deve rispondere ... alla regola del contraddittorio... riferibile anch'essa ai medesimi valori costituzionali che supportano il principio di proporzionalità».*

3) svolgere una funzione *afflittiva*, innanzitutto sul piano morale, volta cioè a stigmatizzare, prendere le distanze, diffidare e, nei casi gravi, respingere, espellere e allontanare il "contravventore".<sup>39</sup>

4) *in aggiunta*<sup>40</sup> a quello eventuale esterno (penale, civile o amministrativo), ma indipendentemente dal fatto che la violazione sia scaturita dalla commissione di un reato e/o dall'instaurazione di un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), l'intervento disciplinare promosso dall'interno dovrà sempre e in ogni caso tendere a *disapprovare* la condotta del "contravventore" delle regole del Modello e del Codice di Comportamento Etico.

In conclusione, oltre quanto sopra illustrato, l'intervento disciplinare interno di AS RETIGAS potrà spingersi fino all'adozione *in concreto* dei seguenti provvedimenti:

- a) decadenza, revoca, risoluzione di diritto, di tutti i contratti, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, cariche amministrative, abilitazioni, procure, mandati in cui AS RETIGAS è parte;
- b) cancellazione, da 1 a 2 anni, dall'Albo appaltatori e fornitori di AS RETIGAS;
- c) diniego da parte di AS RETIGAS, da 1 a 2 anni, di rilasciare attestazioni, qualificazioni e/o certificati di regolare esecuzione relativi ai rapporti di cui al punto a);
- d) diniego da parte di AS RETIGAS, da 1 a 2 anni, di concludere contratti pubblici di appalto e subappalto, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera;
- e) diniego da parte di AS RETIGAS, da 1 a 2 anni, di concludere contratti di lavoro autonomo e professionale, anche occasionale, di qualsiasi tipo;
- f) diniego da parte di AS RETIGAS, da 1 a 2 anni, di ottenere l'erogazione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni, comunque denominate, concessi o erogati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- g) nel corso del *procedimento disciplinare* attivato dall'OdV al fine di accertare la commissione di

<sup>39</sup> Cfr., Cass. 17 agosto 2001, n. 11.153; conforme Cass. 27 giugno 1998, n. 6382: caratteristica propria delle sanzioni disciplinari che «non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 Cod. Civ., e non hanno una funzione risarcitoria... hanno essenzialmente la funzione - per così dire, general preventiva - di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)».

<sup>40</sup>V. Linee Guida CONFINDUSTRIA, *ibidem*. «Infatti, un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già di per sé costituenti reato finirebbe per duplicare inutilmente le sanzioni poste dall'ordinamento statale (pena per la persona fisica e sanzione ex decreto 231 per l'ente). Invece, ha senso prevedere un apparato disciplinare se questo opera come presidio interno all'impresa, che si aggiunge e previene l'applicazione di sanzioni "esterne" da parte dello Stato».

illeciti, se sussistono motivi di particolare gravità, l'OdV propone al Consiglio di Amministrazione, di disporre in via provvisoria, temporanea e cautelativa - fino ad un massimo di 120 giorni - l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, compatibilmente con le circostanze del caso;

h) l'OdV propone inoltre, al Consiglio di Amministrazione, che i provvedimenti previsti sopra operino anche nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi che intrattengono (o intendo intrattenere rapporti commerciali) con AS RETIGAS e di cui il soggetto sottoposto a *procedimento disciplinare-sanzionatorio*, sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi;

i) restano fermi gli obblighi di denuncia degli Organi della società, delle fattispecie penalmente rilevanti, alle Autorità competenti.

#### **Paragrafo 4.1. Piano di informazione e formazione**

L'efficace attuazione del Modello richiede una puntuale e costante *informazione e formazione* in ordine ai contenuti ed ai principi dello stesso.

La responsabilità della formazione fa capo al Consiglio di Amministrazione che ne assicura l'erogazione nell'ambito del *budget* annualmente approvato all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT (ad es. indicare gli obiettivi della formazione; i destinatari; i soggetti deputati ad erogare la formazione; i contenuti che devono essere modulati in funzione della posizione e dell'attività svolta dai destinatari all'interno di AS RETIGAS).

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i Destinatari del Modello, e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei discenti e l'effettivo grado di apprendimento degli stessi.

Ogni dipendente è tenuto comunque, a:

- a) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello e del Codice di Comportamento Etico;
- b) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività (mansioni);
- c) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- d) partecipare ai corsi di formazione differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

AS RETIGAS garantisce la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello, nonché i relativi aggiornamenti, non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica formale, operano per il conseguimento degli obiettivi societari.

In tale prospettiva, AS RETIGAS si avvale inoltre del *profilo internet* dedicato e *intranet aziendale* per pubblicare e divulgare sia il Codice di Comportamento Etico sia i contenuti essenziali del Modello (ad esempio: Parte prima; Elenco dei reati-presupposto; procedure e protocolli aziendali).

Ad ogni dipendente, all'inizio del proprio rapporto di lavoro con la società, è consegnata una copia del Codice di Comportamento Etico, accompagnata da una comunicazione che sottolinea come il rispetto dei principi ivi contenuti e costituisce condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

Le variazioni che interessano il Modello e/o il Codice di Comportamento Etico vengono comunicate ai dipendenti *già* in servizio, con le modalità all'uopo idonee ad attestarne il ricevimento.